

RISTRETTO

*Della Causa, che hà Sua Mae-
stà Cattolica, e Cesarea, col
G. Duca di Toscana sul
Patrimonio del-
l'Amatrice.*



17. Gennajo 1636. la Marchesa D. Olimpia Muti, D. Gaspare Caffarelli Duca d' Assergio, e D. Baldassarre suo fratello, maritarono D. Anna Maria Caffarelli loro figlia, e sorella *respettive* con D. Alessandro Maria Orfini Principe dell'Amatrice, e le costituirono in dote per tutto ciò, che mai potea le spettare la somma di scuti trenta mila di moneta Romana, de' quali ne seguì il pagamento.

Il Principe all'incontro se ne obbligò alla restituzione sopra tutti i suoi beni, e costituì alla sua futura moglie l'antefato nella quarta dotale, concedendole la facoltà di disporre di sua dote, a tenore degli statuti Romani. E perche tal' obbligo avesse avuto il suo effetto, anche sù de feudali, fece a diece di Marzo del 1636. interporre il Regio Assenso.

Essendo poi nell'anno 1648. passata da questa a miglior vita la detta Principessa D. Anna Maria Caffarelli, per morte violenta ingiustamente datale da detto Principe suo marito, il di lei figliuolo D. Felice Maria Orfini Marchese di Pernè, dopo qualche tempo convenne suo Padre nella Corte di Roma per la restituzione delle doti, ed antefato di sua madre; e compilato il giudizio, ne ottenne la sentenza dal Cardinal Caraffa Giudice Delegato da Papa Innocen-

A

zio

zio X. così per la dote, come per l'antefato, che liquidossi per anni venti due nell' usufrutto della quarta parte delle doti.

Essendo tal sentenza passata in cosa giudicata, ne avrebbe egli senza dubbio alcuno conseguita l' esecuzione, se la morte prevenendolo, non glie l'avesse impedito.

Lasciò egli nel suo ultimo testamento erede il gloriosissimo Imperador Leopoldo, di felicissima ricordanza, il quale che ne fosse stata la cagione, non curò per allora proseguire tal giudizio, e lasciò prima morire il Principe debitore, ch' avesse contro a lui proceduto ad atto alcuno.

Morì il Principe dell' Amatrice nell' anno 1692., senza che di se avesse lasciato figliuoli legittimi, e naturali, o d' altro congiunto, che secondo la disposizione delle leggi feudali di questo Regno, l'avesse potuto ne' feudi succedere. Il perche ad istanza dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, fù per la Regia Camera della Summaria, per lo *cap.ex præsumptuosa*, ordinato il sequestro dello Stato dell' Amatrice *nomine Regia Curia*, supponendo essersi quello devoluto, e successivamente fù ordinato l' apprezzo del medesimo, il quale di già seguì. Comparvero intanto in Regia Camera più creditori del Principe defunto, alcuni de' quali domandarono la remuta di detto Stato, ed altri la soddisfazione de' loro crediti, per le ipoteche, che v' avevano contratte con Regj assenti.

Fù trà il numero di questi l' Augustissimo Imperator Leopoldo, per cui Plil. Vicerè di quel tempo ordinò alla Regia Camera, che non avesse ad atto alcuno proceduto, se non prima gli avesse riferito lo stato distintamente del di lui credito, affinche non avesse avuto nella vendita di detto Stato a rimaner gravato.

Ma perche non trovavasi presentata negli atti, se non la sola riferita sentenza del Cardinal Caraffa, rispose per tanto l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che la domanda dell' Imperadore, non potea aver luogo, dovendosi portar prima non solo il testamento del Marchese Pernè, o il preambolo della G. C. della Vicaria, ma tutte ancora le altre scritture necessarie, per dare a divvedere la chiarezza di detto credito, ed esserè validamente, e con assenso contratte le ipoteche sopra i feudi, secondo le leggi del Regno, non bastando la sola sentenza del Cardinal Caraffa, per non essere la Regia Camera Giudice di semplice esecuzione, ma misto, a cui s'apparteneva l' esaminare i decreti d' ogn' altro Giudice, che fusse.

Degli altri creditori non s' intesà, se non la sola G. Duchessa di Toscana D. Vittoria Montefeltria della Rovere, la quale oltre a' crediti, che

che disse rappresentare *ex jure* di D. Isabella Vitelli, per lo passaggio alla medesima spettante, diede a dividere, che a lei indubitabilmente s'apparteneva la successione di detto Stato, come discendente d' Alessandro Vitelli, imperocchè era il Principe dell' Amatrice figliuolo di Latino Orsino, e di Beatrice Vitelli, che fu figlia di Giacomo Vitelli, il quale nacque da Alessandro primo acquirente dello Stato. Ed all'incontro essa G. Duchessa era nata dal Principe Federico della Rovere figlio di Francesco Maria Duca di Urbino, e di Livvia della Rovere, che fu figlia del Marchese Ippolito della Rovere, e d' Isabella Vitelli, la quale nacque da Giacomo, che abbiamo detto essere stato figlio del primo Padrone del Feudo dell' Amatrice.

E sebbene fosse stata con tal discendenza, niente meno prossima al Principe, che nel settimo grado; veniva tutta volta a succedere per ispezial favore, e privilegio, che concedè l' Augustissimo Imperador Carlo V. nell' anno 1538. a detto Alessandro Vitelli nell' investitura, che fecegli di detto Stato, mosso da gravi, e rilevantissimi servigi, che ricevuti avea dal medesimo.

E di vantaggio offerì di pagare al Regio Fisco, *in vim transactionis* la somma di ducati 28.m., con diverse leggi, trà quali fuvi quella, che le si fossero dalla Regia Camera cadute tutte le ragioni, che mai potessero spettarli, in vigore di detta devoluzione, rimanendo a peso di essa G. Duchessa il pagare que' creditori, che si fossero acclarati per veri, ed a lei anteriori. Onde, e per le ragioni, che rappresentava, e per l' offerta, che fece, condiscese il Regio Fisco a cederle lo Stato, con quella condizione, di pagare tutti i creditori, che la medesima avessi addossata, dandole ancora il Tribunale della Regia Camera in Foro per tutte le liti, che doveanle sopravvenire, e la sola sua assistenza.

A tenore di tal' istanza, s'interpose il decreto dalla Regia Camera, e se ne fe consulta al Vicerè di quel tempo, il quale essendosi con suo biglietto uniformato a quanto si era fatto, si stipulò l'istrumento con la G. Duchessa, che subito pagato il prezzo, ebbe le provvisioni per lo possesso. E nell' anno 1696. ottenne l'assenso sù 'l contratto.

Nell' anno poi 1694. avendo la Maestà dell' Imp. Leopoldo, per mezzo dell' Ambasciator in Roma Floriano Principe di Lichtheim, commesso il proseguimento del suo credito al Conf. D. Benedetto Valdetari, che degnamente allora esercitava la carica d' Avvocato; produsse questi i documenti più vevoli, per chiarire detto credito, e nello stesso tempo fe spedire il decreto di preambolo di detto Marchese di Pernè a beneficio di detto Augustissimo Imperador Leo-

4
poldo: E fatte finalmente più istanze per la soddisfazione; ottenne sopra esse due monizioni per *Regiam Cameram*, una in data de' 15. Agosto 1696., l'altra de' 5. Settembre dello stesso anno.

E per i varj impedimenti occorsi, non si procedè più innanzi in detta causa, e bisognò, ch'in questi termini rimanesse.

Al presente il nostro invittissimo Padrone, non istimando più lungamente lasciare altrui godere, di quello indubitatamente gli si appartiene, si è degnato dar a noi la cura del proseguimento di tal causa; Onde subitamente si sono rinnovate le prime istanze, per la soddisfazione del credito, importante la somma di scuti 245560. per le divise anteriori dell' anno 1638., sopra i beni burgenfatici, e feudali del detto Principe dell' Amatrice D. Alessandro Maria Orsini, con procedersi in tanto al sequestro di detto Stato, e de' Fiscali feudali di esso.

A tal' istanza si sono opposte le parti avverse, con dite, che per la devoluzione seguita del Feudo dell' Amatrice in beneficio della Regia Corte, s' estinsero tutte le ipoteche sopra quello contratte per la mancanza degli eredi *ex corpore*, ed in conseguenza anche quella della sudetta Maestà di Leopoldo erede estraneo della Principessa D. Anna Maria. Ed essendosi queste ragioni di devoluzione cedute alla G. Duchessa, possa perciò ragionevolmente il di lei erede pretendere la detenzione dello Stato. Di più si aggiugne di rappresentarsi crediti dal G. Duca di somma assai rilevante, anteriori a tutti gli altri; E finalmente si oppone non costare pienamente del credito di S.M., nè essere in quella somma domandata.

In quanto al primo punto, per sostenerlo, oppongono, che nell' assenso conceduto a beneficio di detta D. Anna Caffarelli, vi sia la solita clausula, *pro se, & heredibus ex corpore legitimè descendentibus*; onde non essendo la Maestà di Leopoldo erede *ex corpore* della prima acquirente dell' azione ipotecaria sopra i beni feudali del Principe dell' Amatrice D. Alessandro Maria, ma erede estraneo, non possa giovargli di detto assenso, essendosi estinto per la devoluzione a beneficio del Padron diretto. E quantunque in vigor della grazia conceduta nel parlamento generale al Baronaggio del Regno nell' anno 1586., dal Rè Cattolico Filippo II. di gloriosa memoria, si fosse ordinato, che gli assensi Regj sopra le ipoteche de' beni feudali, s'intendessero dati a beneficio di tutti gli eredi, anche estranei, a' quali passa l'entrata burgenfatica, non ostante la sudetta clausula: *pro se, & heredibus ex corpore*; Non di meno ciò si fusse limitato nel caso della devoluzione de' feudi a beneficio della Regia Corte.

A tale

A tale opposizione, più sono le risposte, che si potrebbero fare.

E per prima vi ha quella, che innanzi della grazia ottenuta nell'anno 1586. era gravissima la controversia trà feudisti, se l'azione ipotecaria sopra i feudi dovesse regularsi *ad instar feudi*, con estinguerli per la mancanza de' chiamati dalle nostre leggi del Regno alla successione de' feudi, rimanendo questi liberi a beneficio, o de' creditori posteriori, o del Padron diretto. E la sentenza, che l'azione *ad feudum*, non dovesse stimarsi feudale, come più ragionevole, fu universalmente tenuta per la più vera, sù 'l motivo, che l'azione ipotecaria, non tocca il dominio, non costituisce un feudo formato, nè è introdotta per acquistare il feudo, ma a conseguire solamente le somme burgensatiche; E perciò l'azione è interamente burgensatica. E quantunque l'ipotecaria a quello annessa *feudum ipsum tangat*, e per ragione dell'ipoteca contratta sù del feudo, *aliquid feudale sapiat*; nulla di meno perche è accessoria all'azione personale, degenera dalla natura feudale: laonde sebbene, *quoad acquisitionem*, non possa costituirsi senza assenso, perche il feudo non si può obbligare senza assenso; tutta volta dopo ch'è costituita l'ipoteca, sempre mai pare, che *magis accedat natura burgensatica, quàm feudalis*, perche in fatti compete ad acquistare una cosa burgensatica. Ed è ciò tanto vero, che se ne sono universalmente ammesse più conseguenze, onde questa ipoteca sopra i feudi s'acquista anche a beneficio di coloro, che sono incapaci di feudi, ch'è quanto a dire alle Chiese, persone Ecclesiastiche, e simili.

La proibizione all'Ill. Vicerò di prestare l'assenso sù l'alienazione de' feudi, che si facesse da' forastieri, richiedendosi quello del Rè, per la *Prammat. 16. de Feudis*, non comprende l'azione *ad feudum*, che ha il forastiere.

Il rescritto, con cui si ordina, che gli assensi si registrino ne' Quinterioni della Regia Camera, non abbraccia detta azione.

Tale azione *non incidit in caducitatem*. Nè a colui, che la rappresenta si dà il balio.

Così parimente il primogenito, come il secondogenito possono agere *actione hypothecaria*, in volendo conseguire le doti materne obbligate con assenso sù i beni feudali.

Nè con le decisioni del Presidente *de Franchis 41. & 75.* si decise il contrario, essendo state ne' termini, se il secondogenito possa astringere il primogenito, *ut gressus dirigat pro exactione dotis super feudilibus*, ed in conseguenza in altro caso diverso.

Perche però preteser gli Ayyocati Fiscali doverli soccedere nell'azione ipo:

ipotecaria feudale nell'istessa maniera; che succedasi ne' feudi; per tanto nell'anno 1586. nel parlamento generale del Regno, per togliere detta quistione, si domandò per grazia alla Maestà del Rè Filippo II., che nella successione di detta azione ipotecaria di credito pecuniario *super feudis*, si dovesse succedere, come in ogn' altra burgenfatica, e perciò potessero ammettersi tutti gli eredi, anche estranei, non ostante, che vi fosse apposta la clausula; *pro se, & heredibus ex corpore*, sempre che il feudo non si possedesse dalla Regia Corte, o il Fisco non fosse tenuto *de evictione*: ed ottennisi la grazia con la sopra divisata limitazione ne' casi di devoluzione, avendosi per vero, che l'azione *ad feudum* non fosse feudale, ma burgenfatica, e che come tale potessero succedere persone incapaci di feudi, dichiarandosi conseguentemente per superflua quella clausula; *pro se, & heredibus, & successoribus ex corpore*, che erasi introdotta di apporre negli assenti.

Vi si appose bensì la clausula, e limitazione, *pro feudis possessis a feudatario non habente successorem in feudis*, da cui potrebbero le parti trarre motivo di ragione, se fosse applicabile al nostro caso; Ma D. Anna Cassarelli quando ottenne l'obbligo, e l'ipoteca sopra i feudi di D. Alessandro Maria, non potea dirsi, che suo marito non avea successore ne' feudi, ne ch'erasi contratta l'ipoteca *in fraudem Regis Fisci*, giacchè hà luogo la *Præmatica 27. de feudis*, quando il feudatario è affatto disporato di prole, o per la grave età, o per altro impedimento; non così quando ne avesse potuto sperare *quandoquaque*, ancorchè nel tempo dell'ipoteca non ne avesse, ed in fatti si vidde, ch' ebbe di sua moglie D. Felice Maria, che fù Marchese di Pernè, e poi l'obbligo fù per causa onerosa, *& ad sui utilitatem*, non per causa lucrativa, ed aveain oltre chi legittimamente li potea succedere ne' feudi, come dirassi in appresso.

Ma quando mai vi potesse nascere qualche ombra di difficoltà, rimoverebbesi certamente per l'altra grazia successivamente concessuta dalla detta Maestà di Filippo II. nell'anno 1589., la quale fù *simpliciter* concepita, con le parole: *Placet sue Regiæ Catholicæ Majestati*. E fù esecutoriata nel 1604., e perciò in vigore della medesima, senza restrizione, o limitazione, gli assenti concessuti sopra le ipoteche de' beni feudati, s'intendono dati a beneficio di tutti quelli eredi estranei, a quali passa l'entrata burgenfatica.

Potrebbe imprødersi, che ciò dovesse procedere anche per la massima, che per la nuova legge, si deroga alla prima, se non avessimo l'altra grazia del Rè Cattolico Filippo III., che toglie ogni disputa, per essere in con-

ed inferma della seconda, e non della prima.

Vi furono di vantaggio altre lettere Regali de' 16. Novembre 1640., che si confermarono nel 1667. con altra particolar grazia del Rè Filippo IV.

Ornde attente tante disposizioni, non è chi non abbia detto, non estinguersi le ipoteche con assenso contratte ne' casi delle devoluzioni, e gli stessi Avvocati Fiscali del Real Patrimonio, trà quali il chiarissimo D. Carlo Calà, non han potuto non confessarlo. Il che tanto maggiormente si avvalora, quanto si considera, che l'assenso del Principe è un vero peso, che costituisce su' l feudo da durar perpetuamente, o che dee operare per insino a tanto, che il debito non sia intieramente estinto, altrimenti il Principe annullarebbe ciò, ch'egli stesso ha concesso, e verrebbe *contra factum proprii*, defraudando l'osservanza della fede promessa.

Maggiormente stante la clausula solita apponerli negli assensi, *quod esse debeat in perpetuum valens, semper stabilis, realis, validus, fructuosus, & firmus, &c. & in suo semper robore, & firmitate persistat*.

Ma D. Anna Caffarelli essendo stata maritata col Principe D. Alessandro Maria, ch'era Napoletano, e godea nel Sedile di Capuana, avea pel suo credito il beneficio dell' assenso della legge, cioè quello del Rè Ferdinando I. d'Aragona, dell'anno 1505., con cui s'ammi sero le Donne forastiere, quando si maritassero con Baroni regnicoli, al godimento dell'obbligo de' Feudali, come si ha nella *Prammatica 3. de feudis*, qual grazia ampliossi dall'Imperador Carlo V., come dalla *Prammatica 8. dell'istesso titolo*, e deesi indubitamente attendere, perchè non fu la grazia alle donne concessuta, ma l'istru mento dotale favorì, la causa delle doti, non già le persone, che n'avrebber potuto godere, per quel che ne insegnano i DD.

Sicche dunque, o voglia considerarsi la controversia ne'puti termini, ne'quali i DD. la discettarono, o vogliano attendersi le prime grazie, con quelle condizioni in esse apposte, o le seconde, che semplici furono, ed assolute, o vogliasi aver mira all'assenso medesimo ottenuto su' l'obbligo de' feudali, o quello veramente del Rè Ferdinando, el secondo dell'Imperator Carlo V., che tutti vollero le doti specialmente privilegiare; sempre l'Imperial Maestà avrà validamente pel suo credito obbligato lo Stato dell' Amatrice.

Ma quando pure dettassero a favor delle parti tutte le grazie sudette, non sapiam vedere, come intentino, come promovino termini di devoluzione al Regio Fisco, e vogliano animosamente allegarli.

8
contro il Rè istesso, dalla cui legge suppongono cavar ragione: che se il Rè ordinò nella grazia, annullarsi tutti gli assenti, ove il Barone debitore venisse senza legittimo successore, a mancare, in maniera che i di lui feudi, in beneficio della Regia Corte, si devolvesse; ed il Rè istesso all'incontro venisse poi come creditore del defunto Barone; chi non sa che dovrebbe esserne escluso? Chi non sa, che in questo caso speciale *semper excipitur persona loquentis*?

Tutte queste cose però potrebbero opponerli, potrebbero, el vogliam dire, (quantunque nol meritassero, per essere certe, ed indubitte) potrebbero discuterli, nel caso, che il feudo dell'Amatrice, si fosse in beneficio della Regia Corte devoluto, e fosse poi stato alla G. Duchessa, o per i crediti, che diceva rappresentarvi, o per la transazione, che volle offerire, o per l'obbligo veramente di soddisfare tutti gli altri creditori, ceduto. Ma nel caso, in cui siamo, non possono certamente allegarsi, senza incorrer noi nella nota di troppo superflui, perche lo Stato dell' Amatrice fù dalla R. Camera alla G. Duchessa cōceduto, come vera, e legittima succeditrice al Principe defunto, in vigor dell'investitura dell' Imperador Carlo V., e conseguentemente la stessa Regia Camera non istimò essersi mai lo stato in beneficio della Regia Corte devoluto.

In quanto al che, è da sapersi, che l'Imperator Carlo V. volendo corrispondere alla singolar divozione, che per più tempo sperimentato avea d' Alessandro Vitelli, chiarissimo Capitano de' suoi tempi; diedegli in dono nell'anno 1538. lo Stato dell' Amatrice, e suoi fiscali feudali in Abruzzo Citrà, Provincia di questo Regno di Napoli, ch' era all'ora alla Regia Corte decaduto, e gliel concedè per tutti i suoi discendenti, nella più ampia forma, che mai erasi intesa, derogando a qualunque legge, consuetudine, Prammatica, o altra disposizione, che fosse stata contraria, perocchè egli s'avvalea *de plenitudine sua potestatis*.

Nacque da Alessandro, Giacomo Vitelli, e da questi discenderono, e la Gran Duchessa, el Principe dell' Amatrice defunto in quella stessa maniera, ch'abbiam di sopra dimostrato, venendo l'una all'altro in settimo grado congiunta, ma non per tanto veniva dalla successione esclusa: perocchè le parole dell'investitura furono così largamente concepite, ch'avrebbero altri gradi assai più lontani compresi, essendosi sempre in essa i posterì nominati colla parola, *in perpetuum natis jam, & in antea nascituris in perpetuum*, soggiugnendosi, *tuique posterì nostra munificentia, & gratitudinis fructum experiantur, tenentes, & possidentes Civitatem praedictam Amatricis*. Non rice-

ven-

giovando controversia, poterli dal Principe per cagione de' rimarchevoli meriti di taluno, in qualsivoglia modo, o maniera donare, *etiam donatione prohibita*; anzi anche a persone incapaci. E questi meriti de' maggiori si tramandano a posterì.

Ne altresì può ricevere controversia, doverli regolare la successione de' feudi dall'investitura, ne poterli in qualunque modo, o via da quella discostare, derogando la medesima alla natura istessa de' feudi.

Or che colle parole: *pro te, tuisque heredibus, & successoribus ex tuo corpore legitime descendantibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum*, venghino compresi anche i congiunti collaterali all'ultimo moriente *ultra septimum gradum*, purchè fossero discendenti dal primo investito, è più che chiaro per legge, riflettendosi la parola, *nascituris*, che comprende tutti i discendenti dell'investito, *usque in infinitum*. Maggiormente dove si vede aggiunta la parola, *in perpetuum*, la quale è talmente estensiva, che opera la successione senza alcuna prefinizione di tempo, siccome si vede praticarsi ne' fedecomessi, e nell'istesse consuetudi Ecclesiastiche, quali per loro natura non passerebber agli eredi estranei, se non si concedessero con la dizione, *in perpetuum*, ampliandosi ciò anche negli officj stessi, la natura de' quali è più stretta de' feudi, poichè allora *videtur descendam à natura Officii*. E ne' proprj termini individuali de' feudi, che le parole, *pro te, heredibus, & successoribus in perpetuum*, abbracciassero anche gli eredi estranei, l'hanno insegnato i più celebri Feudisti. E quantunque nella nostra specie il feudo dell'Amatrice non poteva trasmettersi agli estranei, poichè la dizione, *in perpetuum*, si legge aggiunta alla clausola, *pro te, tuisque heredibus, & successoribus ex tuo corpore legitime descendantibus, natis jam, & in antea nascituris*; non di meno non può dubitarsi, che compreso ella avesse tutti i discendenti dal primo acquirente, e collaterali trà di loro, altrimenti sarebbe efimera, sarebbe senz'effetto, poichè per legge feudale così del Regno, come della costituzione, *ut de successionibus jure Longobardorum*, i discendenti *jam ab investito in infinitum* succedono ne' feudi.

Niente giovando il dire, che la parola *in perpetuum* abbia da interpretarsi *juxta naturam actus, cui apponitur, sed juxta subiectam materiam*, poichè tralasciando, che ciò procede, quante volte dalla legge, e non già dall'Uomo ella viene disposta, dovrà certamente cessare, dove conoscerassi essere stata altra la mente de' contraenti: E qual altra cosa dee dirsi, *subiecta materia*, se non l'istessa investitura, che da legge, e natura al feudo? dunque *secundam subiectam materiam*

investitura si comprendono i discendenti dell'acquirente *in infinitum*, come sono anche i collaterali, rispetto all'ultimo defunto, e non gli estranei.

Di più, la parola, *in perpetuum*, quantunque abbia delle varie significazioni *juxta subiectam materiam*; non di meno è così larga la legge, e ragion de' feudi, che fa all'ultimo discendente anche in millesimo grado al primo Barone i suoi congiunti collaterali succedere; Quindi da tempo in tempo si è ampliata, e migliorata la successione di essi, come apparisce dalle leggi feudali, e ne' proprj termini, che i collaterali s'ammettano alla successione *in infinitum*, universale è l'insegnamento de' DD.

Da tal concessione ne siegue, che l'Imperator Carlo V. derogato avesse alla legge, ch'era in questo Regno, per cui veniva a tali collaterali la successione proibita; imperocchè il Principe che dona, dà sempre insieme a colui a cui vuol giovare tutti i mezzi, e le maniere, per le quali conseguir dee gli atti della sua real munificenza, e toglie senza dubbio alcuno, e deroga ogni legge in contrario, che glielo potesse impedire.

Maggiormente perche nell'investitura l'Imperator Carlo V. non appose la clausola, *jura tamen usum, & consuetudinem Regni Sicilia citra farum*, che certamente riferendosi alle leggi del Regno, dovea moderare quell'ampia successione, che conceduto avea per la parola, *in perpetuum*, tanto più che nell'altre investiture da tempo in tempo fatte per i feudi del Regno tal clausola si legge, ed in molte altre non vi si vede, in maniera, che dee dirsi, *ubi voluit, expressis, & ubi noluit, non expressis*.

Anzi nella nostra investitura volle specialmente dire, *non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis quibuscumque legibus, Regni sanctionibus, capitalis, constitutionibus, & consuetudinibus dicti Regni*, quali erano quelle, che ostavano non già a discendenti *in linea recta*, ma a discendenti *in linea collateralis*, niente ostando, che nel Regno osservasi il *jus francorum*, poiche con l'investitura si volle regolare la successione, giusta la disposizione delle leggi comuni de' feudi, per la quale, estinta la linea del primogenito, debbono succedere i discendenti della linea del secondogenito, quale è collaterale parallela a quella.

Ne tampoco ostava alla G. Duchessa l'esser femmina, perciocchè vennero alla successione dello Stato dell'Amatrice chiamate anche le femmine, non solo perche per legge comune, è cosa strana l'imprendere, che le femmine non dovessero ammettersi alla successione de' feudi

di, ma anche per le speciali clausole contenute nell'investitura dell'Imperator Carlo V., per essersi generalmente chiamati i posterì, e discendenti, eredi, e successori, & *in perpetuum*, con la potestà d'alienare, e fù in essa considerato il Servizio Reale, non già personale, e poi la donazione fù per causa remuneratoria.

Questo della successione fù il vero motivo, per cui si cedè alla G. Duchessa lo Stato. Nè acquistò ella per la traslazione titolo, o ragione alcuna distruttiva di quel titolo, che prima avea, mentre il Fisco le cedè solamente quelle ragioni, che l'assistevano per lo capitolo *ex praesumptore*, ch'era il solo possesso *nomine sequestri*, non già il feudo, che acquistato non avea, non essendosi con decreto dichiarato il feudo per devoluto alla Regia Corte, ne il Fisco avrebbe ceduto il feudo, e suoi fiscali feudali per la sola somma di duc. 28. m., maggiormente che in senso delle parti non vi erano creditori.

Coll'investitura istessa dell'anno 1696. conceduta alla G. Duchessa dal glorioso Monarca Carlo II. fù dichiarata vera, e legittima erede nel feudo dell'Amatrice. Il che apparisce.

Primo perche l'investitura non è altro, che un dichiarare colui, a cui si concede, vero, e legittimo successore de' feudi del defunto, maggiormente, che l'istessa G. Duchessa domandò essere ammessa alla successione: e siccome l'assenso si regola dal contratto; così l'investitura, o la concessione dalla domanda: Ed anche perche domandò, il Regio Fisco l'avesse rilasciato quel feudo a tenore dell'investitura dell'Imperator Carlo V., ed il possesso, e retention di quello.

S'aggiugne anche, che il feudo dell'Amatrice s'acquistò dalla G. Duchessa con l'istessa qualità di feudo antico.

Perche ogni contratto, che si fa coll'immediato successore, non può dirsi vera alienazione, il che ha luogo ne' feudi, quantunque si dicessero nuovi, per qualche qualità nuovamente apposta, come nel nostro caso, per essersi aggiunta la giurisdizione delle seconde, e terze cause.

Ed è così da dirsi, poiche altrimenti si toglierebbe la ragione a' creditori, contratte le ipoteche con assenso.

E ciò procede non solo, quando colui, al quale passa il feudo per successione, sia discendente dal primo, che l'acquistò, ma anche quando sia estraneo.

In oltre quando s'impedisce la devoluzione del feudo, giamai perde la sua natura, e qualità di feudo antico, qual'era; tanto più che non basta la sola devoluzione, ma richiedesi la reale incorporazione, e che dopo si conceda dal Principe.

Anzi si ricerca , che'l feudo sia pervenuto in beneficio del Baron diretto irrevocabilmente , per doverlo ritenere per se , e tra suoi beni patrimoniali: che se l'acquisto fusse momentaneo, e per picciol spazio di tempo , per doverlo altrui concedere , non perderebbe la prima natura di feudo antico .

Al che si aggiungono le clausule contenute nella medesima investitura , quali convengono la giustizia del nostro assunto : E sono per prima la stessa menzione , che vedesi nell'assenso fatta dell' antica investitura dell'Imperador Carlo V., che non da argomento di nuova concessione , ma di conferma di detta prima investitura . Secondo perche fu concesso *cum omnibus jurijs , facultatibus , & prerogativis contentis in dict. privilegio expedito in die 4. Junii 1538.* che fu la prima concessione . Terzo dal dirsi in quella , che se le dava detto feudo *ex jurijs , & causis prenaratis dicta Serenissima Magn. Ducissa pro ejusdem Status , & fiscalium acquisitione , possessione , & retentione* . Quarto dall'esserli stabilita la tassa antica , per la giurisdizione delle prime cause , quantunque si fosse imposta la nuova per le seconde , e terze cause . Maggiormente , che il feudo fu concesso a persona dell'istessa famiglia , e discendente dal primo investito .

Rimovesi però ogni dubbiezza dal rifletterli , che così la consulta del Tribunal della Regia Camera , a cui s' uniformò l'Illustris. Vicerò , come tutti gli altri atti successivi per l' acquisto di detto feudo a beneficio della G. Duchessa , riguardarono il solo titolo della successione , in vigore della sudetta investitura dell' Imperador Carlo V. . Solamente nell' assertiva dell'istrumento chiamato transazione , ed ogni uno sa , che non debbasi mai attendere , dove la disposizione fosse contraria .

Per quel che poi s'appartiene alla seconda eccezione , cioè di rappresentar crediti , per i quali possa ragionevolmente il G. Duca ritenersi lo Stato , non è da crederli quanto sia debole , e vana , poiche o si discorre de' crediti , che supponeva allora rappresentare la G. Duchessa *ex jurijs* di D. Isabella Vitelli maritata col Marchese della Rovere , e sorella terzogenita nata da Giacomo Vitelli , e questa ebbe l' intera dote de' ducati 20. m. , oltre i beni burgenatici rimasti nell' eredità paterna ; ed in vigore de' decreti del S. R. C. rimarrebbe più tosto debitrice , che creditrice , poiche lo paragio liquidato *pro sexta parte* , dedotta la porzione de' beni burgenatici , che spettava a D. Beatrice , in vigore della rinunza , era in somma minore . Il che è tanto vero , che nella consulta del Tribunal della Regia Camera , si fece unicamente menzione del motivo della detta successione , in vigore dell'

13
dell'investitura dell'Imperador Carlo V. ; e non già di detti pretesi crediti , conoscendosi fin d'allora di niuna valevole sussistenza .

Al che si aggiugne , che per lo paragio , per la sentenza più vera de' DD. non compete azione ipotecaria , ma o la personale , o *in rem scripta* , la qual nasce *rei perventione* , e perciò è tenuto il successore *pro rata rei, quam possidet* ,

Se poi voglian le parti venire per i crediti acquistati dal Serenissimo G. Duca nell'anno 1696. *en juribus* di D. Beatrice Orsino , questi sono incapienti sopra lo Stato dell'Amatrice , e posteriori al credito di S. Maestà ; poichè quantunque avessero dipendenza dall' istrumento de' capitoli matrimoniali dell' anno 1636. , ne' quali per lo matrimonio contraendo trà detta D. Beatrice, e D. Francesco Barrile Duca di Caivano , il Principe D. Alessandro Maria l'avesse costituito per dote ducati 40. m. , nondimeno il credito ceduto ha origine dall' istrumento dell'anno 1643. , in cui si costituì debitore il Principe D. Alessandro Maria in ducati 9759.3. 10. per causa d' interessi decorfi frà due anni , e frà tanto l'interesse al 9. per 100. . Onde essendosi ceduto il credito , rappresentavano gli eredi di detto Duca di Caivano , che consisteva unicamente nell' interesse di dette doti , poichè nel capitale succede l' istesso D. Alessandro Maria , han luogo nientedimeno contro di quello le seguenti opposizioni .

Primo essendo per causa delle terze decorse delle doti , che furon convertite in capitali , e delle medesime se ne costituì l'interesse , tali contratti sono nulli , e riprovati dalle leggi , come anatocismi .

Secondo quando fossero validi . , non si potrebbero rappresentare con altra anteriorità ; se non con quella del proprio contratto , da cui nascono , cioè del 1643. , tempo in cui furon dal Principe dell' Amatrice ridotte in capitali , e perciò posteriori al credito di S. M. dell'anno 1638.

Terzo l'istesso è rispetto a feudali , e quando pure si volesse attendere l'assenso interposto sopra i capitoli matrimoniali , questo fù nel medesimo anno 1642.

Per quel che finalmente riguarda il credito di Sua Maestà , importa questo scuti 245560. e gr. 60. e ciò anche attesa la sentenza di Roma , imperocchè con la medesima fù condannato il Principe al pagamento dell'usufrutto della quarta dotale , o antefato per anni 22. alla ragione statutaria di scuti sette , e mezzo per 100. , che ascendono a scuti 12364.

De' quali se ne deb l'interesse dal dì della sentenza all' istessa ragione , che importano in ogn'anno scuti 927. e gr. 30. , e calcolati da Dicembre

Dice 1678. per Dicem. 1. venturo del corrente anno 1720., sono anni 42. ed importano scuti 38946., e gr.60. in tutto scuti 51310. e gr.60. Quanto poi alla dote, colla medesima sentenza si dichiarò soddisfatta la partita di scuti 10095. in vigore de' mandati de' Cardinali Gualtieri, Pio, ed Acciajoli; in realtà però detta soddisfazione consistè nella surrogazione, e permuta, che si fè a Dicembre dell'anno 1637. del prezzo del Palazzo di Roma, con i due centi della sorte principale de' ducati 2000. di moneta di Regno dovuti dall'Università dell'Amatrice, e nella partita d'annui ducati 540. de' fiscali dovuti dalla medesima Università dell'Amatrice.

Dipiti della medesima sentenza per la partita de' scuti 9405. si disse soddisfatta, e restituita al Marchese di Pernè in tante liberanze dalla Regia Corte di Napoli, ma giammai queste si conseguirono dal detto Marchese e perciò colla medesima sentenza furono riservate le ragioni a suo beneficio così per lo capitale, come per le terze.

Con ragione dunque ha domandato Sua Maestà, dover conseguire l'interieri scuti 30.m., una con tutti gl'interessi decorati dal dì della morte di D. Anna Casarelli, alla ragione de' scuti sette, e mezzo per 100., importando in ogn'anno scuti 2250., che calcolati per tutto Marzo dell'entrante anno, sono scuti 174250., quali uniti al capitale di scuti 30.m. fanno la somma di scuti 194250., e da essi dedotti i scuti 1115., che si dichiararono nella sentenza pagati al Marchese di Pernè, in vigore di mandato del Cardinal Acciajoli, rimangono scuti 193135., ed uniti con detti scuti 51310., e gr.60. d'antefato, e d'interesse decorso, ascende per ora in tutto il credito di Sua Maestà a scuti 245560., e gr.60., giusta l'istanza negli atti presentata, alla quale si spera doverli per ogni ragione deferire.

Scrive di Napoli a 28. Novembre del 1720.

Giuseppe Sorge.

VAl
1516407